



COMUNE DI ROCCELLA VALDEMONÈ

PROVINCIA DI MESSINA

VIA UMBERTO I, 28

C.F. e P. IVA 01277110837

Ordinanza sindacale n. 11/2013

Il Sindaco

Quale autorità comunale di Protezione Civile ai sensi dell'articolo 1 della Legge 24/02/1992 n. 225

Considerato che il territorio comunale, durante la stagione estiva, può essere soggetto a gravi danni con conseguenze anche sulla pubblica incolumità a seguito di incendi che possono svilupparsi nel territorio per la presenza di sterpi ed arbusti, facile esca o strumento di propagazione del fuoco.

Ritenuto necessario, con l'approssimarsi di tale stagione, predisporre per tempo le misure atte a prevenire l'insorgere ed il diffondersi di incendi.

Vista la Legge 352/2000 "*Legge quadro in materia di incendi boschivi*".

Vista l'ordinanza della presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3606/2007 "*Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori delle Regioni Lazio, Campania, Puglia, Calabria e della Regione Siciliana in relazione agli eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione*".

Atteso che la sopra citata O.P.C.M. anche se riferita ad eventi specifici verificatesi nel corso dell'anno 2007, si ritiene attuale ed applicabile relativamente alle parti sulla prevenzione, previsione e mitigazione del rischio incendi.

Vista la Legge Regionale n. 16 del 06/04/1996.

Vista la Legge Regionale n. 14 del 14/04/2006 di modifica ed integrazione alla Legge Regionale n. 16/1996.

Visti gli articoli 449 e 650 del Codice Procedura Penale.

Vista la direttiva emanata dal Comando Corpo Forestale della Regione Sicilia nota protocollo 16924 del 13/05/2011, con la quale si richiama l'attenzione al rispetto del Decreto Legislativo 3 dicembre 2010 n. 205, che ha modificato il Decreto Legislativo 152/2006, con riferimento all'articolo 13 che dispone : "*...paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericolosi...se non utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente ne mettono in pericolo la salute umana, devono essere considerati rifiuti e come tali devono essere trattati*".

Visto l'articolo 185 del Decreto Legislativo 152/2006 come modificato dall'articolo 13 del Decreto Legislativo 205/2010.

Visto il Decreto Assessoriale n. 117/Gab del 20/07/2011 dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente.

Viste le ulteriori leggi vigenti in materia.

Vista la legge n. 225/1992.

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche ed integrazioni in materia di ordinanze sindacali contingibili ed urgenti per la prevenzione ed l'eliminazione di gravi pericoli per l'incolumità pubblica.

Ritenuta urgente ed indifferibile l'emanazione di apposita ordinanza che fissi criteri uniformi per la prevenzione degli incendi nelle campagne.

Ordina

Per le finalità di cui in premessa :

a tutti i proprietari e/o conduttori di terreni ricadenti nel territorio del Comune di Roccella Valdemone, ai responsabili di cantieri edili, a tutti i cittadini in transito nelle strade pubbliche

Articolo 1

E' severamente vietato, per tutto l'arco dell'anno buttare dai veicoli o comunque abbandonare sul terreno fiammiferi, sigari o sigarette e qualunque altro tipo di materiale acceso e/o incandescente.

Nel periodo dal 15 giugno al 15 ottobre, è vietato, in prossimità di boschi e nei terreni cespugliosi ricadenti nel territorio comunale :

1. Far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli.
2. Usare motori, fornelli, inceneritori che producono faville o brace nei boschi e nei terreni cespugliosi.
3. Lasciare ammassati i rifiuti o residui erbacei vicino a boschi o a terreni cespugliosi.
4. Compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio nei boschi e nei terreni cespugliosi.
5. Usare fuochi d'artificio, in occasione di feste e solennità in aree diverse da quelle appositamente individuate e/o senza le preventive autorizzazioni da parte degli organi competenti.

Articolo 2

In ogni periodo dell'anno è vietato :

1. Dar fuoco, nei campi, nei prati, nei giardini o nei parchi, alle stoppie e agli arbusti non estirpati o insistenti.
2. Usare, manipolare o travasare al contatto con il pubblico prodotti esplosivi e gas al di fuori dei luoghi a ciò destinati e autorizzati.
3. Usare fiamme libere per lavori in impianti, cisterne, in tubazioni in cui possano esservi tracce di prodotti infiammabili o esplodenti.

4. Far uso o accendere fuochi in luogo pubblico o privato, senza giustificato motivo e senza le dovute cautele, in particolare nelle zone alberate, in quelle a vegetazione arborea o arbustiva o nelle loro immediate vicinanze.

5. Depositare in luoghi di pubblico transito recipienti, serbatoi, cisterne contenenti sostanze infiammabili o esplosive o loro residui, nonché stazionario con veicoli, usati o adibiti per il trasporto delle suddette sostanze, nelle adiacenze di fabbricati o di altri luoghi frequentati da persone.

6. Porre, lasciar cadere o disperdere sul suolo pubblico materie infiammabili che possano essere causa di inquinamento o di incendi.

7. Impedire o intralciare in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo l'accesso o l'uso di mezzi installati o predisposti per la prevenzione di incendi.

Articolo 3

Nelle aie e durante i lavori in agricoltura dovranno essere osservate le seguenti norme :

1. I singoli cumuli di frumento dovranno essere distanziati fra loro non meno di metri 6.

2. Il tubo di scarico di motori termici dovrà essere munito di schermo parafaville.

3. Le scorte di combustibile occorrente per alimentare i motori delle attrezzature impiegate dovranno essere poste a distanza non inferiore di metri 10 dalle macchine e dai cumuli di frumento e/o paglia.

4. Il rifornimento di combustibile alle attrezzature, trebbiatrici, trattori ecc. dovrà essere effettuato a motore spento.

5. Sulle macchine trebbiatrici dovrà essere installato un estintore a polvere di almeno litri 10 e per ogni trattore uno di almeno litri 8.

6. Si dovrà procedere ad allontanare dal trattore e dalle macchine trebbiatrici i detriti di paglia o altro materiale combustibile.

7. Dovranno essere applicati, in punti visibili all'aia, cartelli con la dicitura *"vietato fumare e/o innescare fiamme libere"*.

Articolo 4

Tutti i proprietari possessori e conduttori di fondi lungo le strade ricadenti all'interno del territorio comunale, hanno l'obbligo di tenere i terreni, almeno per una fascia di 20 metri dalla scarpata e/o banchina, sgombri di covoni, cereali, erbe, ramaglie, foglie secche o altro materiale combustibile, provvedendo alla messa a nudo del terreno ed al taglio di siepi, erbe e rami, che si protendono sullo stesso, nonché all'immediata rimozione di tutti i residui derivanti da tale pulitura, da smaltire come rifiuti o da usare per fini agricoli.

Nei terreni coltivati a seminativo è fatto obbligo di realizzare, nella medesima giornata lavorativa in cui viene effettuata la mietitura, una fascia avente ampiezza non inferiore metri 10 in cui non siano presenti stoppie, cespugli o altro materiale infiammabile.

Tale fascia dovrà essere realizzata lungo l'intero perimetro del fondo, mediante aratura.

In alcun modo sarà possibile mantenere terreni con stoppie privi di parafuochi sopra citati.

Ai fini di evitare la propagazione dell'incendio tutti i proprietari possessori e conduttori di fondi devono eliminare le sterpaglie e la vegetazione secca intorno ai fabbricati, agli impianti nonché dai confini di proprietà, per una fascia di rispetto non inferiore a metri 10.

Articolo 5

Ai sensi dell'articolo 13 del Decreto legislativo n. 205/2010 che modifica l'articolo 15 del Decreto Legislativo n. 153/2006 "...paglia, sfalci e potature nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericolosi... se non utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia mediante processi o modi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana, devono essere trattati, pertanto la combustione sul campo dei residui vegetali si configura reato di illecito smaltimento di rifiuti, sanzionato penalmente ai sensi dell'articolo 256, comma 1, del decreto legislativo n. 152/2006.

Articolo 6

Chiunque avvista un pericolo di incendio o tema che il fuoco possa propagarsi per particolari situazioni ambientali, è obbligato a dare l'allerta alle persone del luogo per un pronto intervento e messa in sicurezza delle persone, ove possibile, e darne immediato avviso :

Ai Vigili del Fuoco mediante il numero verde "115"

Al Corpo Forestale mediante il numero verde "1515"

Alla Polizia Municipale di Roccella Valdemone mediante il numero telefonico 0942/96007.

All'Ufficio di Protezione Civile al cellulare n. 335/5795223

Articolo 7

I soggetti inadempienti saranno responsabili dei danni che, a seguito di incendi, si dovessero verificare a carico di persone e/o beni mobili e immobili per l'inosservanza della presente ordinanza, ai sensi degli articoli 449 e 650 del C.P.

Fermo restando quanto previsto dalla normativa penale in materia, per le violazioni delle norme prevenzione incendi, si applica, nelle aree e nei periodi a rischio di incendio, 15 giugno -15 ottobre, la sanzione amministrativa e pecuniaria di una somma minima di € 1.032,00 e massima di € 10.329,00 in conformità dell'articolo 10, comma 6, della Legge 21 novembre 2000, n. 353.

Fuori dal suddetto periodo per la violazione delle suddette norme si applica la sanzione prevista dall'articolo 3 della Legge 9 ottobre 1967 n. 950 tenuto conto dell'articolo 114 della Legge 24 novembre 1981 n. 689 così come modificato dall'articolo 3, comma 64, della Legge 15 luglio 2009 n. 94.

Quando ne sia seguito danno si applica altresì la pena comminata dall'articolo 26 del Regio Decreto 30 dicembre 1923 n. 3267.

In caso di abbruciamento di paglia, sfalci e potature nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso, configurandosi come smaltimento illecito di rifiuti, verrà sanzionato penalmente ai sensi dell'articolo 256, comma 1, del Decreto Legislativo n. 152/2006.

Dispone

Che alla presente ordinanza venga data ampia pubblicità attraverso la pubblicazione all'albo on-line, sul sito internet del Comune e mediante l'affissione di avvisi murali.

La Polizia Municipale, i Carabinieri ed il Corpo Forestale, sono incaricati per la vigilanza ed il rispetto della presente ordinanza.

La medesima ordinanza viene trasmessa :

Alla Prefettura di Messina

Alla Provincia Regionale di Messina - Servizio Protezione Civile.

Al Dipartimento Regionale di Protezione Civile.

Al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Messina.

All'Ispettorato Dipartimentale delle Foreste di Messina.

All'Azienda Forestale di Messina.

Al Distaccamento Forestale di Floresta.

Roccella Valdemone li 08/07/2013

IL SINDACO

F.to : Antonino PILLERA

484/13

COMUNE DI ROCCELLA VALD. (Prov. ME)
Si certifica che le Prescritte
e pubblicate e all'Albo Pretorio del
Comune dal 08/07/13 al 24/07/13
in attuazione delle vigenti disposizioni.
Roccella V. d. 23/07/2013